

ESTREMI PROVVEDIMENTO Autorizzazione	Anni Attiv. Scad.	2006		2009			MISS.	PROG.	Onere compl.vv	AUTORIZZAZIONI DI SPESA - STANZIAMENTO						IMPEGNATO (*)		PAGATO (*)		RESIDUI (*)		ECONOMIE (*)		Pagam. al 2009(*) 1° sem.				
		CAP	PG	CAP	PG	CDR				a tutto il 2006	2006	2009	2010	2011	Oltre	2006	a tutto il 2006	2006	a tutto il 2006	2006	a tutto il 2006	2006	a tutto il 2006					
																									2006	2006	2006	2006
LF n. 350 / 2003 art. 4, comma 95	2004 2019	7445	1	7445	1	3	008	005	50,52	39,52	1,00	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00	39,52	1,00	38,52	1,00	1,00	-	-	1,00				
DL n. 142 / 1991 art. 6, comma 1, punto 1	2000 2039	7446	1	7446	1	3	008	005	5.532,45	4.290,20	391,97	167,07	61,01	46,88		443,17	4.290,20	359,58	3.852,36	437,84	437,84	-	-	62,01				
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 112	2007 2008			7446	1																							
DL n. 142 / 1991 art. 6, comma 1, punto 1 bis	1991 2024		2	7446	2	3						266,66	85,73	172,15	169,22	130,04		85,73	266,66	100,41	180,93	85,73	85,73	-	-	128,73		
DL n. 142 / 1991 art. 6, comma 1	1991 2007		3	7446	3	3						90,00	-	-	-	-		-	90,00	30,00	90,00	-	-	-	-	-		
LF n. 286 / 2005 art. 1, comma 101	2006 2021		4	7446	4	3						17,00	2,00	1,54	1,52	1,17	18,00	2,00	17,00	15,00	15,00	2,00	2,00	-	-	1,54		
DL n. 159 / 2007 art. 25, comma 2	2007 2007		4	7446	4								-															
DL n. 208 / 2008 art. 8, comma 3	2008 2009		5	7446	5	3						100,00	100,00	-	-	-		100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	-		
L. n. 225 / 1992 art. 3	1993 9999	7447	1	7447	1	3	008	005	5.027,70	3.853,82	535,17	391,29	391,29	391,29		535,17	3.853,82	535,17	3.311,53	542,29	542,29	-	-	391,29				
DL n. 203 / 2005 art. 11 quater decies, comma 1	2005 2021	7449	1	7449	1	3	008	005	30,00	4,00	2,00	2,00	2,00	20,00	2,00	4,00	0,80	0,80	2,00	3,20	-	-	-					
DL n. 203 / 2005 art. 11 quater decies, comma 1 (rif. LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 1292)	2006 9999			7449	1	3							45,00	4,50	3,00	3,00	3,00	31,50	3,00	4,50	-	-	3,00	4,50	-	-	-	
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 271	2007 2022			7449	1	3							5,60	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00	0,40	0,40	-	-	0,40	0,40	-	-	-	
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 263	2007 9999			7449	1	3							30,20	21,10	20,40	0,70	0,70	0,70	7,70	20,40	20,40	-	-	20,40	20,40	-	-	-
DL n. 35 / 2005 art. 5, comma 14	2005 2018			2	7449	2			3				78,00	23,00	5,00	5,00	5,00	40,00	5,00	23,00	5,00	15,00	5,00	8,00	-	-	5,00	
DL n. 203 / 2005 art. 11 quater decies, comma 2	2005 2022			3	7449	3			3				30,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	
LF n. 298 / 2006 art. 1, comma 1009	2007 2009			5	7449	5			3				9,00	-	3,00	3,00	-	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	2,30
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 1352	2006 2009	7450	1	7450	1	3	030	001	20,00	20,00	10,00	-	-	-	-	10,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	10,00				
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 1284	2007 2009			7450	1	3							113,00	93,00	20,00	-	-	-	20,00	93,00	20,00	20,00	10,00	73,00	-	-	20,00	
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 567	2007 2011			7450	1	3							9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	-	-	
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 272	2007 2022			7450	1	3							30,00	2,00	2,00	2,00	2,00	22,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	
DL n. 181/2007 art. 1, comma 19, lett a	2007 2008	7450	1	7450	1	3	30	1	289,77	289,77	143,93	-	-	-	-	143,93	289,77	143,93	143,93	145,84	145,84	-	-	85,70				
DL n. 136 / 2002 art. 7	2002 9999	7372	1	7372	1	3	013	008	17.454,91	16.250,90	1.560,00	1.204,01	0,00	0,00	0,00	2.978,09	14.491,14	1.904,69	12.022,74	1.500,00	2.468,40	22,62	1.759,76	204,11				
DL n. 136 / 2002 art. 7 (rif. DL n. 159 / 2007 art. 2, comma 3)	2007 2007		2	7372	2	3																						

(*) Là dove più Autorizzazioni insistono sullo stesso Piano Gestionale, le somme riportate si riferiscono al Piano Gestionale e non alla singola Autorizzazione.

Gli importi indicati nella colonna "Economie a tutto il 2006" si riferiscono sia ad economie originate nell'anno di competenza che ad economie originate negli esercizi precedenti, le quali ultime possono includere anche importi perenti agli effetti amministrativi.

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ESTREMI PROVVEDIMENTO Autorizzazione	Anni Attiv. Scad.	2008		2009			MISS.	PROG.	Onere compl.vv	AUTORIZZAZIONI DI SPESA - STANZIAMENTO						IMPEGNATO (*)		PAGATO (*)		RESIDUI (*)		ECONOMIE (*)		Pagam.tl 2009 (*) 1° sem.	
		CAP	PG	CAP	PG	CDR				a tutto il 2008	2008	2009	2010	2011	Oltre	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008		
L n. 448 / 1998 art. 50, comma 1, punto C	1999 2015	7464	1	7464	1	4	014	008	23.000,00	12.923,21	784,00	1.174,17	2.126,08	600,00	6.176,54	784,00	8.068,46	835,77	5.297,75	784,00	1.677,35	0,00	1.094,34	410,41	
L n. 236 / 1993 art. 3, comma 9	1993 2009	7499	1	7499	1	4	003	001	3.229,58	3.069,48	160,10	160,10	-	-	-	112,10	2.989,48	143,23	3.132,71	48,00	48,00	3,23	3,23	112,10	
L n. 433 / 1991 art. 1, comma 1	1991 2020	7451	1	7451	1	4	008	004	1.819,22	1.819,22	-	-	-	-	-	1.819,22	-	1.689,04	-	-	-	-	130,18	-	
L n. 433 / 1991 art. 1, comma 1 (rif.: DL n. 273 / 2005 art. 39 duodecies, comma 1)	2006 2008			7451	1				3,00	3,00	1,00	-	-	-	-	1,00	3,00	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-
L n. 38 / 2001	2001 2099	7513	1	7513	1	4	003	005	82,08	67,25	9,83	7,71	-	-	-	8,76	62,99	5,77	41,74	4,00	9,99	3,13	21,51	-	
L n. 38 / 2001 (rif.: L n. 38 / 2001 art. 16, comma 2)	2001 9999			7513	1	4																			
LF n. 289 / 2002 art. 74, sub-art. 0, comma 1, sub- comma 0, punto 0, sub-punto 0	1978 2999	7559	1	7559	1	4	003	001	15,00	15,00	0,09	-	-	-	0,09	15,00	0,09	4,00	-	-	-	-	11,05	-	
L n. 291 / 2003 art. 1, comma 3, punto Z	2003 2005	7561	1	7561	1	4	003	001	3,00	3,00	-	-	-	-	-	3,00	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	
LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 28 (rif.: DL n. 112 / 2008 art. 13, comma 3 quater)	2008 2011	7536	1	7536	1	4	019	001	120,00	-	-	60,00	30,00	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LF n. 311 / 2004 art. 1, comma 28	2005 2008			7536	1		019	001	847,50	847,50	96,05	-	-	-	-	-	82,13	610,06	120,27	827,67	13,92	20,52	-	5,90	-
L n. 378 / 2003 art. 6, comma 1	2004 2005	7587	1	7587	1	4	003	001	24,00	24,00	-	-	-	-	-	24,00	-	-	-	-	-	8,00	24,00	-	

(*) Là dove più Autorizzazioni insistono sullo stesso Piano Gestionale, le somme riportate si riferiscono al Piano Gestionale e non alla singola Autorizzazione.

Gli importi indicati nella colonna "Economie a tutto il 2008" si riferiscono sia ad economie originate nell'anno di competenza che ad economie originate negli esercizi precedenti, le quali ultime possono includere anche importi perenti agli effetti amministrativi.

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

ESTREMI PROVVEDIMENTO Autorizzazione	Anni Attiv. Scad.	2008		2009			MISS.	PROG.	Onere compl.vo	AUTORIZZAZIONI DI SPESA - STANZIAMENTO						IMPEGNATO (*)		PAGATO (*)		RESIDUI (*)		ECONOMIE (*)		Pagam.ti 2009(*) 1° sem.
		CAP	PG	CAP	PG	CDR				a tutto il 2008	2008	2009	2010	2011	Oltre	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	
		LF n. 388 / 2000 art. 11 (rif.: LF n. 244 / 2007 art. 1, comma 172)	2007 2009	7767	1	7767				1	6	011	004	16,30	14,30	14,30	2,00	-	-		14,30	14,30	-	
LF n. 244 / 2007 art. 1, comma 233	2007 2011	7783	1	7783	1	6	011	004	15,50	5,00	5,00	3,80	3,80	2,90		5,00	5,00	5,00	5,00	-	-	-	-	-
LF n. 244 / 2007 art. 2, comma 12 bis	2007 2011	7784	1	7784	1	6	011	004	31,10	10,00	10,00	7,70	7,60	5,80		10,00	10,00	10,00	10,00	-	-	-	-	-
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 226	2006 2009		1	7792	1	6			733,70	733,70	361,70	-	-	-		361,70	733,70	361,70	733,70	-	-	-	-	-
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 227			2	7792	2	6			20,00	20,00	-	-	-	-		-	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 228	2007 2009		3	7792	3	6			180,72	130,40	65,20	50,32	-	-		65,20	130,40	65,20	130,40	-	-	-	-	-
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 228, punto A	2007 2009		4	7792	4	6			38,80	28,00	14,00	10,80	-	-		14,00	28,00	14,00	28,00	-	-	-	-	-
LF n. 244 / 2007 art. 1, comma 72	2007 2011	7796	1	7796	1	6	011	004	29,19	-	-	10,66	10,46	8,05		-	-	-	-	-	-	-	-	-
LF n. 388 / 2000 art. 13	2001 9999	7802	1	7802	1	6	011	004	53,64	49,20	2,20	1,49	1,67	1,28		1,85	48,57	1,85	48,57	-	-	0,35	0,63	-
L n. 448 / 1997 art. 5	1998 9999	7803	1	7803	1	6	011	004	454,50	289,24	41,32	41,32	41,32	41,32		41,32	289,24	41,32	289,24	-	-	-	-	-
L n. 178 / 2002 art. 11	2002 9999	7806	1	7806	1	6	011	004	1.397,25	1.021,92	186,00	125,56	141,23	108,54		159,46	964,72	159,46	964,72	9,92	9,92	26,54	47,28	-
LF n. 448 / 2001 art. 60	2002 2099	7807	1	7807	1	6	011	004	28,99	20,65	4,13	2,79	3,14	2,41		3,47	19,47	3,47	19,47	-	-	0,66	0,66	-
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 272	2007 2015	7809	2	7809	2	6	011	004	3.913,33	63,90	63,90	347,30	550,50	402,63	2.549,00	63,90	63,90	-	-	63,90	63,90	-	-	-
LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 280	2007 2011	7811	1	7811	1	6	011	004	1.511,20	258,20	258,20	533,60	654,00	65,40		258,20	258,20	258,20	258,20	-	-	-	-	-

(*) Là dove più Autorizzazioni insistono sullo stesso Piano Gestionale, le somme riportate si riferiscono al Piano Gestionale e non alla singola Autorizzazione.

Gli importi indicati nella colonna "Economie a tutto il 2008" si riferiscono sia ad economie originate nell'anno di competenza che ad economie originate negli esercizi precedenti, le quali ultime possono includere anche importi parenti agli effetti amministrativi.

LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

2 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 GUARDIA DI FINANZA

ESTREMI PROVVEDIMENTO Autorizzazione	Anni Attiv. Scad.	2008		2009			MISS.	PROG.	Onere compl.vo	AUTORIZZAZIONI DI SPESA - STANZIAMENTO						IMPEGNATO (*)		PAGATO (*)		RESIDUI (*)		ECONOMIE (*)		Pagam.ti 2009(*) 1° sem.
		CAP	PG	CAP	PG	CDR				a tutto il 2008	2008	2009	2010	2011	Oltre	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	2008	a tutto il 2008	
L n. 28 / 1999	2001 2023	7822	1	7822	1	7	029	003	249,99	65,53	11,53	11,53	11,53	11,53	149,87	11,53	65,53	9,44	32,79	6,09	15,30	-	4,41	3,30
L n. 28 / 1999 art. 29, comma 4	1999 2019		2	7822	2	7			73,03	30,00	4,00	3,96	4,00	4,00	31,07	3,96	28,58	1,26	15,73	3,66	7,81	0,04	1,42	3,17
L n. 808 / 1985 (rif.: LF n. 388 / 2000 art. 144, comma 1)	2001 2021		3	7822	3	7			108,39	45,54	6,29	6,29	6,29	6,29	43,98	6,27	44,95	5,21	34,13	4,88	8,40	0,01	0,25	3,68
LF n. 910 / 1986 art. 2, comma 3, punto B (rif.: LF n. 388 / 2000 art. 144, comma 1, punto 1)	2001 2020		4	7822	4	7			137,97	47,00	8,27	8,27	8,27	8,27	66,16	8,27	47,00	3,25	20,87	5,44	15,00	0,00	4,38	4,33
L n. 28 / 1999	2001 2023	7825	1	7825	1	7	007	005	110,01	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	84,13	6,47	6,47	3,48	3,48	5,15	13,70	0,00	2,33	2,18
L n. 28 / 1999 art. 29, comma 4	1999 2019		2	7825	2	7			26,91	2,25	2,25	2,20	2,25	2,25	17,97	2,20	2,20	3,42	3,42	1,80	2,43	0,05	0,05	2,10
L n. 808 / 1985 (rif.: LF n. 388 / 2000 art. 144, comma 1)	2001 2021		3	7825	3	7			38,80	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	24,68	3,40	3,40	3,78	3,78	1,72	1,80	0,13	0,13	1,25
LF n. 910 / 1986 art. 2, comma 3, punto B (rif.: LF n. 388 / 2000 art. 144, comma 1, punto 1)	2001 2020		4	7825	4	7			55,70	4,64	4,64	4,64	4,64	4,64	37,14	4,64	4,64	3,37	3,37	2,97	6,55	-	1,48	2,23
L n. 413 / 1998 art. 8 (rif.: L n. 413 / 1998 art. 8, comma 3, punto E)	1998 2014	7832	1	7832	1	7	007	005	92,74	10,96	5,57	5,33	5,57	5,57	49,82	10,95	10,95	10,96	10,96	2,69	6,68	0,01	1,46	3,35
L n. 289/2002 art.79	2004 2018			7832	1	7					5,39	4,71	5,39	5,39										
LF n. 286 / 2005 art. 1, comma 93, punto 1	2006 2020	7833	1	7833	1	7	007	005	140,21	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79	97,07	10,76	10,76	10,79	10,79	6,29	9,63	0,02	0,02	4,96
LF n. 286 / 2005 art. 1, comma 93, punto 1	2006 2020	7834	1	7834	1	7	007	005	46,74	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	32,36	3,60	3,60	0,38	0,38	3,51	9,01	-	-	0,16
L n. 413 / 1998 art. 8 (rif.: L n. 413 / 1998 art. 8, comma 3, punto E)	1998 2014	7848	1	7848	1	7	029	003	364,67	218,97	9,92	9,92	9,92	9,92	87,11	19,53	218,92	19,31	177,93	10,01	17,76	-	-	12,64
L n. 289/2002 art.79	2004 2018			7848	1	7					9,61	9,61	9,61	9,61										
LF n. 286 / 2005 art. 1, comma 93, punto 1	2006 2020	7849	1	7849	1	7	029	003	309,80	79,22	19,22	19,22	19,22	19,22	172,94	19,22	75,58	19,22	48,46	17,71	27,11	-	-	14,01
LF n. 286 / 2005 art. 1, comma 93, punto 1	2006 2020	7850	1	7850	1	7	029	003	103,27	26,41	6,41	6,41	6,41	6,41	57,64	6,40	26,40	4,05	9,79	5,21	10,83	0,00	-	2,69

(*) Là dove più Autorizzazioni insistono sullo stesso Piano Gestionale, le somme riportate si riferiscono al Piano Gestionale e non alla singola Autorizzazione.

Gli importi indicati nella colonna "Economie a tutto il 2008" si riferiscono sia ad economie originate nell'anno di competenza che ad economie originate negli esercizi precedenti, le quali ultime possono includere anche importi perenti agli effetti amministrativi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**CDR 3 – TESORO****Legge 28 novembre 1980, n. 784****Legge 7 agosto 1997, n. 266****Norme per la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno.**

L'art. 11 della legge del 28 novembre 1980, n. 784 e successive modifiche ed integrazioni, ha disposto, ai fini della realizzazione del "*Programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno*", la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi in parte a carico delle risorse nazionali e in parte a carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), questi ultimi previsti fino al 1999 con il Quadro Comunitario di sostegno 1994/99.

I benefici di cui alla normativa sopra riferita sono concessi ai Comuni o loro Consorzi, i quali possono costruire e gestire le proprie reti di metanizzazione in forma diretta o tramite concessionaria, nonché in favore dell'ENI per la realizzazione di adduttori secondari.

Sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE, detti finanziamenti sono concessi, previa istruttoria tecnico-economica del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, ora Ministero dello Sviluppo Economico, con decreti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze (per i soli contributi nazionali).

Una volta emessi i provvedimenti suddetti, i contributi vengono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni beneficiari dietro presentazione di stati di avanzamento lavori.

A lavori ultimati, sulla base dell'istruttoria del Ministero dello Sviluppo Economico in merito alle spese ritenute ammissibili a consuntivo e la conseguente definizione della copertura finanziaria delle stesse, questo Dicastero emette il decreto di approvazione delle risultanze finali degli interventi e la Cassa Depositi e Prestiti provvede ad erogare il saldo ai Comuni beneficiari.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede inoltre a mettere a disposizione della Cassa Depositi e Prestiti, su appositi conti correnti di tesoreria centrale, a valere sul capitolo di spesa 7150, i contributi da erogare ai Comuni e loro Consorzi.

Con l'entrata in vigore della legge n. 266/1997 è stata data facoltà ai concessionari dei Comuni di poter beneficiare di contributi sugli interessi per l'assunzione di mutui a tasso agevolato per l'ammontare fino al 25 per cento del costo dell'investimento previsto da erogare agli stessi direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel tempo, si sono succedute diverse leggi che hanno finanziato il "Programma" in discorso per gli importi che di seguito si riportano:

- lire 605 miliardi dall'art. 11, comma 16 della legge n. 784/1980 per gli anni dal 1980, 1981 e 1982;

- lire 100 miliardi dall'art. 37 della legge 14 maggio 1981, n. 219 per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981;
 - lire 50 miliardi dall'art. 19, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130;
 - lire 730 miliardi dal D.L. 364/1987, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 445/1987, per il triennio 1987- 1989 (in ragione di 270 miliardi di lire per il 1987, 180 miliardi di lire per il 1988 e 280 miliardi di lire per il 1989);
 - lire 300 miliardi dall'art. 15/36c della legge n. 67 dell'11 marzo 1988;
 - lire 100 miliardi dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415 - tabella D (legge Finanziaria 1992);
 - lire 50 miliardi dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500 - tabella D (legge Finanziaria 1993);
 - lire 198,6 miliardi, dal D.M. n. 102841 del 27 gennaio 1993 per l'anno 1993 in forza dell'art. 5 della legge n. 183/1987 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568;
 - lire 160 miliardi dalla legge Finanziaria 1994, (ripartiti in ragione di 80 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994 e 1995). La legge Finanziaria 1995 ha, poi, rimodulato la quota di 80 miliardi di lire assegnata per l'anno 1995, in lire 40 miliardi per il 1995 e lire 40 miliardi per il 1996. Per effetto, poi, della legge n. 85/1995 gli importi sono stati successivamente ridotti a lire 38,8 miliardi per il 1995 e a lire 38,8 miliardi per il 1996.
 - lire 100 miliardi dal D.M. n. 124204 del 22 marzo 1994 per l'anno finanziario 1994 ai sensi dell' art. 24 del D.L. 26 febbraio 1994, n. 134;
 - lire 1.000 miliardi dalla legge n. 266/1997 (ripartiti in ragione di 121,603 miliardi di lire per il 1998, 199,391 miliardi di lire per il 1999, 161,826 miliardi di lire per il 2000 e 517,180 miliardi di lire per il 2001);
 - lire 450 miliardi dall'art. 145, comma 21, della legge n. 388/2000 - legge Finanziaria 2001 (ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003);
 - lire 100 miliardi (euro 51.646.000,00) dalla legge n. 488/2001 – tabella F (legge Finanziaria 2002) per l'anno 2004.
- Il totale generale degli stanziamenti dal 1980 al 2007 è stato di lire 3.941.200.600.947, pari a euro 2.035.460.241,05 .

Di tale somma:

- euro 1.842.802.999,10 sono stati, nel tempo, versati sui conti correnti di tesoreria centrale per i successivi pagamenti della Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni beneficiari o pagati direttamente dal Ministero dell'economia e delle Finanze agli aventi diritto;
- euro 80.003.521,57, in perenzione amministrativa, sono in attesa della reinscrizione in bilancio per il successivo trasferimento sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale;
- euro 53.056.011,77, già impegnati sul capitolo 7150, sono riservati alla metanizzazione della che la Regione Sardegna;
- euro 3.645.689,91, già impegnati sul capitolo 7150, sono riservati alla copertura di fondi F.E.S.R. non più riconoscibili;
- euro 55.606.395,18 sono in attesa di essere recuperati al conto del patrimonio e al bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel corso dell'anno 2008 è stato effettuato il pagamento diretto, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di euro 345.623,52.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7150
Leggi di riferimento	L. n.784/80 – L. n. 266/1997
Modifiche intervenute nel 2008	-
Autorizzazioni complessive	€ 2.035,46

(dati in mln.di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	2.035,46
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	1.979,85
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	1.843,15
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	55,61 (*)
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	136,71

(*) in attesa del ripristino della somma di € 51,65 mln non impegnati alla data del 31/12/2005 e per € 3,96 perenti non mantenuti nel conto del patrimonio.

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	-
b) impegni assunti nel 2008	€	-
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	0,35
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	-
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	80,00

D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, ha previsto uno stanziamento di complessivi 1.100 miliardi di lire per il quinquennio 1984-1988 da far affluire al fondo per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le finalità indicate dalla legge in questione.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7445, U.P.B. 6.2.8, con uno stanziamento per il 2002 di euro 15.494.000,00 incrementato, con provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell'anno, fino all'importo di euro 35.522.951,00.

Parte del suddetto importo è stato trasferito sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso del 2002 e parte nel 2003.

Negli anni 2003 e 2004 non sono state previste ulteriori assegnazioni per le suddette finalità.

Per la prosecuzione dei lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, e alla successiva ordinanza n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987 del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, la legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) all'art. 4, comma 95, ha autorizzato, poi, un limite di impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall'anno 2005

Gli importi stanziati sul capitolo 7445, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, sono stati trasferiti sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso dei rispettivi esercizi finanziari.

Lo stanziamento di 1 milione di euro relativo al 2007 è stato impegnato al termine del relativo esercizio finanziario.

Per l'anno 2008, sul predetto capitolo 7445, è stato disposto lo stanziamento di 1 milione di euro, impegnato alla data del 31 dicembre 2008. Nel corso del 2008, dietro richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è provveduto a trasferire, sul conto corrente di tesoreria centrale intestato alla Presidenza medesima, la somma di 1 milione di euro, residui dell'anno 2007.

Nel primo semestre dell'anno 2009 è stato effettuato un trasferimento sul conto corrente di tesoreria centrale della Presidenza per l'importo di euro 1 milione a valere sui residui dell'anno 2008.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7445	
Leggi di riferimento	L.24/7/84, n. 363 L. 24/12/2003, n. 350	
Modifiche intervenute nel 2008	-	
Autorizzazioni complessive	€	50,52

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008	€	39,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008	€	39,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008	€	38,52
d) economie a tutto il 31.12.2008	€	-
e) residui propri a tutto il 31.12.2008	€	1,00
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008	€	-

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008	€	1,00
b) impegni assunti nel 2008	€	1,00
c) pagamenti effettuati nel 2008	€	1,00
d) economie nel 2008	€	-
e) residui propri nel 2008	€	1,00
f) residui di stanziamento nel 2008	€	-
g) perenzioni nel 2008	€	-

esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi	€	-
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	€	1,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	€	-
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	€	-

Legge 26 febbraio 1987 n. 49 (artt. 6 e 7)**Nuova disciplina della cooperazione italiana con i paesi in via di sviluppo****Scopo della legge**

La legge n.49/87 regola e disciplina la cooperazione allo sviluppo dell'Italia, la cui responsabilità primaria è del Ministero degli Affari Esteri. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli ed è finalizzata al miglioramento delle condizioni di vita, ambientali e culturali dei Paesi in via di Sviluppo. La cooperazione allo sviluppo si distingue in bilaterale (attività di cooperazione "diretta", cioè dal governo italiano ai governi beneficiari dei PVS) e multilaterale (attività di cooperazione attraverso le Organizzazioni internazionali e le Istituzioni Finanziarie Internazionali di cui l'Italia è membro).

Funzionamento del Fondo Rotativo

Il Fondo Rotativo (FR) istituito dall'art. 26 della Legge 227/77 fornisce le risorse per finanziare specifici progetti o programmi della nostra cooperazione bilaterale sotto forma di crediti d'aiuto, cioè prestiti a condizioni agevolate. In particolare, l'art. 6 della legge in questione disciplina l'uso dei crediti d'aiuto che possono essere concessi ai PVS. L'art. 7, invece, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il finanziamento della loro quota di capitale nella creazione di joint venture presso paesi PVS, sempre a valere sulle risorse del Fondo.

Il FR, su cui il MEF ha compiti di sorveglianza e controllo, è una gestione fuori bilancio. Esso infatti si configura come un conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale dello Stato, alimentato, oltre che dai versamenti provenienti dagli stanziamenti annuali nello stato di previsione della spesa del MEF (capitolo 7415, UPB 3.2.4.4.), dai rientri (in conto capitale e conto interessi) sui prestiti pregressi. Il FR è attualmente gestito da Artigiancassa SpA. Fino al 31 ottobre 2004 esso è stato gestito da MCC SpA.

Capitolo 7415

Gli stanziamenti relativi al capitolo 7415 vengono accordati su base triennale con la legge finanziaria (tabella F), su segnalazione del Dipartimento del Tesoro alla Ragioneria Generale dello Stato – IGPB. Si precisa, che dal 2006 non è stato accordato dalla finanziaria alcuno stanziamento sul capitolo in questione, mentre negli esercizi finanziari precedenti gli stanziamenti in bilancio sono stati pari a 20 milioni di euro annui. Le risorse stanziare sul capitolo vengono versate sul conto di Tesoreria intestato al Fondo Rotativo, contribuendo ad aumentare la dotazione del Fondo stesso. Questo, come già detto, finanzia sotto forma di crediti agevolati (crediti di aiuto) i progetti ed i programmi della cooperazione bilaterale italiana, approvati dal Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo (art. 9, legge 49/87), di cui il Dipartimento del Tesoro è membro. Inoltre, con le risorse del capitolo si dovrebbe coprire il compenso annuale spettante al Gestore del Fondo, pari a 975.000,00 euro.

L'Ufficio XI della Direzione III – Dipartimento I del MEF - autorizza di volta in volta il Gestore del Fondo a stipulare con il governo beneficiario la Convenzione finanziaria che disciplina l'utilizzo, l'erogazione e il rimborso del prestito agevolato approvato dal Comitato Direzionale. Il gestore ha la responsabilità della gestione contabile di ciascun credito erogato e della tenuta dei conti. Il MEF e il MAE sono informati sull'andamento del Fondo Rotativo, nel suo complesso e in dettaglio, attraverso l'attività di rendicontazione periodica a cui il gestore è tenuto. Tale attività comprende anche la presentazione alla Corte dei Conti, entro il mese di maggio di ogni anno, del rendiconto finanziario.

Prendendo atto dell'impossibilità di reperire risorse per il capitolo in questione a causa dei vincoli di finanza pubblica, nonostante sia necessaria una ricostruzione graduale delle risorse del FR, visti i continui impegni politici che vengono assunti dal Ministero degli Affari Esteri con i PVS a valere sul Fondo Rotativo, il predetto Ufficio XI della Direzione III DT del MEF ha chiesto che nel triennio 2007-2009 gli stanziamenti per il capitolo 7415 siano pari almeno a 975.000 euro per ciascun anno, così da poter pagare il compenso contrattualmente spettante ad Artigiancassa.

Si segnala, inoltre, che il Fondo Rotativo non è il solo strumento che finanzia l'attività di cooperazione bilaterale in attuazione della legge 49/87. Infatti, questa viene finanziata ogni anno con le risorse accordate al Ministero degli Affari Esteri nella tabella C della legge finanziaria, riviste ogni anno per scorrimento.

Si rileva infine che non è stato possibile utilizzare per l'esposizione dei dati contabili i predefiniti quadri riassuntivi, che non si adattano alle specifiche fattispecie operative, data la tipologia del capitolo di spesa, che trasferisce le risorse dal capitolo di bilancio assegnato a un fondo rotativo **extra bilancio** costituito ex lege.

Consuntivo 2007

Stanziamenti 2006 pari a Euro 00

Residui di lettera C Euro 270.000,00

Esercizio 2008

stanziamenti in bilancio pari a Euro 00

Residui di lettera F Euro 975.000,00

Si precisa che, le somme residue, pari a Euro 975.000,00 provengono dal bilancio di assestamento 2008, in quanto indispensabili per il pagamento del compenso spettante al Gestore del Fondo Rotativo, Artigiancassa S.p.A., per l'attività svolta nel 2007.

Legge 11 marzo 1988, n. 67 (art. 17, c. 5).

Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice).

La legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2000)" ed in particolare l'articolo 54, comma 1, ha stabilito che: "Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati".

La tabella 3 allegata alla suddetta legge n. 488/1999 al punto 2: "Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5: Interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice)", ha stabilito limiti di impegno quindicennali di lire 5 miliardi a partire da ciascuno degli anni 2001 e 2002.

La legge 1° agosto 2002, n. 166, recante "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" ed in particolare l'articolo 43, comma 1, ha stabilito che: "Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1342 in data 15 ottobre 2001, reca le misure percentuali di ripartizione, tra i comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, del netto ricavo derivante dalla contrazione dei predetti mutui quindicennali.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 ottobre 2002, ha stabilito criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati.

In data 6 novembre 2002 è stata stipulata la convenzione - ai sensi del sopra citato articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Castelvetro in data 7 novembre 2002 al n. 1761, tra i Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, finalizzata alla contrazione di un mutuo quindicennale in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 54, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 43, comma 1 e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1342 in data 15 ottobre 2001.

L'articolo 3 della suddetta convenzione del 6 novembre 2002, ha stabilito che: "Il Comune di Vita, individuato quale ente coordinatore, provvederà, in nome e per conto di tutti i Comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 ottobre 2002".

In data 18 dicembre 2002 è stato stipulato il contratto di mutuo, di importo pari ad euro 55.825.403,99, tra la Banca OPI S.p.A. ed il Comune di Vita, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge n. 488/1999 e dell'articolo 43, comma 1, della legge n. 166/2002.

In relazione a quanto sopra, a partire dall'anno 2003 è stato istituito il capitolo 7043, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di euro 5,16 milioni sia in termini di competenza che di cassa, per il pagamento delle rate di ammortamento del suddetto mutuo di euro 55.825.403,99 stipulato per le finalità di cui alla sopra citata legge n. 166/2002.

Per il pagamento delle rate di ammortamento del ripetuto mutuo di euro 55.825.403,99, fino al 31 dicembre 2008, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 30,97 milioni e si sono avute economie di bilancio per un importo di euro 0,01 milioni.

La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", la quale all'articolo 4, commi 87 e 88, ha stabilito che:

- "Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2004";
- "Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'articolo 30, comma 3, ha stabilito che: "Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo".

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento opere pubbliche ed edilizia - Direzione generale edilizia statale ed interventi speciali, n. B3/3173, in data 5 agosto 2004, reca le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del predetto mutuo tra i Comuni interessati.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2004, ha stabilito criteri, modalità e limiti per la contrazione del mutuo di cui all'art. 4, comma 88, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato al completamento degli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e relativo disciplinare-tipo di convenzione tra i comuni interessati.

In data 5 ottobre 2004 è stata stipulata la convenzione - ai sensi del sopra citato articolo 30, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - tra i Comuni della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, finalizzata alla contrazione di un mutuo quindicennale in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, commi 87 e 88, e del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. B3/3173 in data 5 agosto 2004.

L'articolo 3 della suddetta convenzione del 5 ottobre 2004, ha stabilito che: "Il Comune di Gibellina individuato quale ente coordinatore provvederà, in nome e per conto di tutti i Comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2004".

In data 1° dicembre 2004 è stato stipulato il contratto di mutuo, di importo pari ad euro 56.641.367,29 tra la Banca Dexia Crediop S.p.A. ed il Comune di Gibellina, ai sensi dell'articolo 4, commi 87 e 88, della legge n. 350/2003;

In relazione a quanto sopra, a partire dall'anno 2005, sul capitolo 7043 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, è stata stanziata la somma di euro 5,00 milioni sia in termini di competenza che di cassa, per il pagamento delle rate di ammortamento del suddetto mutuo di euro 56.641.367,29 stipulato per le finalità di cui alla sopra citata legge n. 350/2003.

Per il pagamento delle rate di ammortamento del ripetuto mutuo di euro 56.641.367,29, fino al 31 dicembre 2008, sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 20,00 milioni.

Per il pagamento delle rate di ammortamento dei suddetti mutui, nel primo semestre dell'anno 2009 sono stati effettuati pagamenti per un importo complessivo di euro 5,08 milioni e, nel secondo semestre, è previsto il pagamento della medesima somma di euro 5,08 milioni.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato: 7043

Leggi di riferimento: Legge 11.03.1988, n. 67 (art. 17, c. 5).

Modifiche intervenute nell'anno 2008

Autorizzazioni complessive: 152,45 milioni di euro

(dati in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2008

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2008:	€	50,98
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2008:	€	50,97
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2008:	€	50,97
d) economie a tutto il 31.12.2008:	€	0,01
e) residui propri a tutto il 31.12.2008:	€	-
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2008:	€	-
g) perenzioni a tutto il 31.12.2008:	€	-

Situazione relativa al singolo anno**Esercizio 2008**

a) autorizzazioni nel 2008:	€	10,16
b) impegni assunti nel 2008:	€	10,16
c) pagamenti effettuati nel 2008:	€	12,75
d) economie nel 2008:	€	-
e) residui propri nel 2008:	€	-
f) residui di stanziamento nel 2008:	€	-
g) perenzioni nel 2008:	€	-

Esercizio 2009

a) impegni assunti nei primi sei mesi:	€	5,08
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi:	€	5,08
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	€	5,08
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi:	€	5,08

Legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 20**Programma di interventi in materia di edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.**

L'art. 20, comma 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, importo successivamente elevato a lire 34.000 miliardi dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 83, comma 3 (legge finanziaria 2001).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i soggetti di cui alla legge n. 412/91, art. 4, comma 15, sono autorizzati ad effettuare, nel limite del 95% della spesa, con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti, con Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto dal Ministero del Tesoro.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge n. 67/88, ha determinato in complessive lire 10.000 miliardi il limite dei mutui da contrarre nel primo triennio di applicazione della legge (1988/1990 - 1^a tranche) e posto a carico del bilancio dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze l'onere dell'ammortamento degli stessi.

Successivamente, la legge 23 dicembre 1992, n. 498, nel prevedere la sospensione per l'anno 1993 della facoltà di contrarre mutui con ammortamento a carico dello Stato, ha consentito la contrazione di quelli relativi all'edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge n. 67/88, per l'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi assegnato dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, con onere a carico del Fondo Sanitario Nazionale (capitolo di spesa del Ministero del Bilancio e della Programmazione economica, ora Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico).

Al riguardo, con decreti interministeriali del 5 dicembre 1991, 24 giugno 1993, 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993 sono state stabilite le modalità e le procedure per l'assunzione dei mutui di cui alle predette leggi n. 67/88 e n. 500/92.

La legge 5 giugno 1990, n. 135, inoltre, attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per un ammontare di lire 2.100 miliardi, sempre nell'ambito dello stanziamento complessivo di lire 30.000 miliardi dell'art. 20 della legge n. 67/88.

Con decreto del Ministero del Tesoro del 27 ottobre 1990, sono state stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla suddetta legge n. 135/90.

La legge 4 dicembre 1993, n. 492 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria, ha successivamente disposto la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art. 1, comma 1, lettera b), della citata legge n. 135/1990, affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti.

La medesima legge n. 492/1993 stabilisce, altresì, che nell'ambito dei 2.100 miliardi di lire, di cui alla già citata legge n. 135/1990, si provvede al finanziamento mediante operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di credito e le Aziende di credito